

N. R.G. 36-1/2023 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice relatore
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Preliminarmente va dato atto che sono stati promossi due ricorsi per l'apertura della liquidazione controllata rispettivamente dalla creditrice società e dal debitore Nicolò Ruggeri titolare della Azienda Agricola di Nicolò Ruggeri con sede in Valsamoggia (BO) - via Ghiarino 6 (CF: RGGNCL93M12I452D – P.IVA: 03158931208) entrambi rubricati all'R.G. n. 36-1/2023.

Esaminando le procedure riunite si osserva quanto segue:

Nella procedura promossa con istanza n. 36-1/2023 RG. PU l'imprenditore agricolo Nicolò Ruggeri ha concluso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste *ex* art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b)).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento).

L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII). Le considerazioni espresse riguardo



l'applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14-ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di specie la documentazione depositata dal debitore appare coerente alle previsioni indicate dall'art. 39, I comma, CCII (bilanci degli ultimi tre esercizi, dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi, certificazione dei debiti fiscali, contributivi e dei premi assicurativi, elenco nominativo dei creditori).

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento Dott. Giuseppe Oliveri, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Il ricorrente ha descritto il patrimonio immobiliare di cui è titolare, formato da un compendio immobiliare composto da terreni agricoli, su cui insiste un'abitazione e dei fabbricati strumentali destinati all'allevamento di pollame, con un valore economico di € 250.000,00.

Il valore complessivo delle attività acquisibili alla procedura è dato, pertanto, dal presumibile valore di realizzo del compendio immobiliare, dal credito per fideiussione vantato nei confronti di

pari a € 42.516,34 e dalla quota mensile della pensione del padre

pari a € 819,00.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della



sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato, con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato può essere destinata, a parte ricorrente la somma mensile , anziché la somma individuata dall'OCC , in quanto il Tribunale autorizza l'utilizzo temporaneo da parte del debitore dell'immobile abitativo e, dunque, non è giustificata la spesa di € 600,00 prevista nel piano per l'affitto di una nuova residenza. Pertanto, i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14-*quinquies*, IV comma e 14-*undecies*). La procedura può essere chiusa, nel rispetto di un termine ragionevole (vedi art. 272, comma 3, CCII) una volta ultimata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCII (richiamato dall'art. 276 CCII).

Sia nel ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. d.lgs. 14/2019, sia nella relazione dell'OCC Dott. Giuseppe Olivieri, viene illustrata la convenienza, per il ceto creditorio, dell'eventuale prosecuzione dell'attività della Azienda Agricola mediante esercizio provvisorio:

“[...] A tal proposito si riferisce che tra la fine del mese di marzo e gli inizi di aprile è stata formalizzata al una richiesta di fornitura di insetti da parte di ADEV Holding Srl per circa 50.000,00 euro, nei termini di cui all'allegata lettera. In accordo con il gestore si è reputato di sottoporre al cliente l'ipotesi che la fornitura avvenga per il tramite di Azienda Agricola Nicolò Ruggeri che metterebbe a disposizione gli spazi per la coltivazione degli insetti. Il cliente ha accettato tale condizione, chiedendo che la lettera fosse sottoscritta dal quale elemento di garanzia della fornitura, in ragione delle sue competenze. Dedotte le spese vive e prescindendo dall'impiego delle risorse di Azienda Agricola, che non verrebbero assorbite in misura tale da compromettere la gestione degli allevamenti, tale fornitura prometterebbe una marginalità per circa 20.000,00 euro che potrà essere messa a disposizione dei creditori con ciò favorendo una prospettiva di distribuzione del tutto inaspettata fino a qualche tempo fa. Allo stesso tempo, a ridosso della presentazione del ricorso, Azienda Agricola è stata contattata da una Cooperativa che intenderebbe valutare un contratto di affitto temporaneo (fino alla vendita del compendio) dell'azienda, per la parte relativa all'allevamento del pollame, potendosi così prospettare una slancio significativo alla



produzione e dunque alla duplice prospettiva di incassare somme più consistenti dalla macellazione e vendita dei prodotti avicoli e di sostenere il valore di avviamento ai fini di una più vantaggiosa alienazione del compendio.

Gli aspetti che precedono sono tutti unitariamente ed univocamente indirizzati ad evidenziare l'opportunità della prosecuzione dell'attività pur in pendenza di procedura, fintanto che il compendio non sarà alienato ed ogni caso, rimettendo ogni valutazione agli Organi della Procedura. Infine, a supporto di tale ipotesi, interviene anche l'evidenza dei flussi di cassa ottenuti nel corso degli ultimi mesi, che dimostrano la possibilità per Azienda Agricola di accumulare delle risorse nell'esclusivo interesse dei creditori, i quali pertanto non potranno che apprezzare lo sforzo lavorativo che il Debitore intende sostenere [...]” (ricorso pagg. 46 - 47).

Su questo punto c'è da chiedersi se nella liquidazione controllata siano utilizzabili strumenti quali l'affitto di azienda o l'esercizio provvisorio.

Il dato testuale sembra consentire una risposta affermativa.

Ed invero, nel regolare l'attività del liquidatore l'art. 272 del nuovo Codice così dispone: “[...] *Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato*”.

L'art. 213 CCII in tema di liquidazione giudiziale al comma IV recita “*Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco*”.

Il rinvio, nel caso in esame, non risulta limitato dalla clausola di compatibilità che, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici, preclude, soltanto, l'estensione di previsioni inconferenti e in contrasto con il contesto normativo in cui il richiamo è inserito. Dunque, per escludere l'efficacia del rinvio non ci si può appellare a detta clausola, non sussistendo alcun contrasto tra i commi richiamati dell'art. 213 CCII e la disciplina della liquidazione controllata, dovendosi tener conto, peraltro, anche del generale principio di conservazione degli atti normativi e della presunzione per cui ogni enunciato contiene un significato preciso.

Inoltre, la scelta del Legislatore di operare dei richiami puntuali a singole norme della liquidazione giudiziale, preferendo tale tecnica redazionale a un rinvio generale, analogo a quello contenuto nell'art. 74, comma IV, CCII, per il concordato minore, evidenzia maggiore consapevolezza nella costruzione normativa del rinvio e riduce gli spazi di incompatibilità.



Sul punto, in via di estrema sintesi, va osservato che la disciplina della liquidazione controllata è dettata sia nel titolo IV, capo II, del CCII, *“Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”*, e, in particolare nella sezione I *“Disposizioni di carattere generale”* applicabili a tutte le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sia, soprattutto, per quel che rileva in questa sede, nel Capo IX del Titolo denominato *“Liquidazione controllata del sovraindebitato”*.

La stessa relazione illustrativa dell’art. 268 CCII si esprime in maniera chiarissima su natura e funzione della procedura in esame, affermando che *“La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato. Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da ridotta complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale”*. Con specifico riferimento all’esercizio provvisorio e all’affitto di azienda, l’affermazione che essi sono strumenti di gestione dinamica incompatibili con la liquidazione controllata, essendo quest’ultima una procedura esclusivamente liquidatoria, non considera che tale ultima procedura condivide con la liquidazione giudiziale non solo la natura esclusivamente liquidatoria ma anche il *target* del massimo soddisfacimento dei creditori attraverso gli atti di liquidazione.

Neanche pare ostativa alla possibilità che si ricorra all’esercizio provvisorio o all’affitto di azienda nella liquidazione controllata, la formulazione dell’art. 275 CCII che non contiene accenni a tali strumenti di gestione richiamando soltanto il regime delle vendite competitive (sul punto vedi Trib. Ravenna Sent. n. 15/2023 pubbl. il 23/03/2023 secondo il quale *“la prosecuzione dell’attività imprenditoriale del debitore non può intendersi alla stregua di una continuità aziendale o di un esercizio provvisorio, avendo la presente procedura finalità esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l’art. 211 CCI, in quanto non richiamato all’art. 275 CCI (che nel replicare parzialmente il contenuto dell’art. 211 co. 1, volutamente omette ogni riferimento all’esercizio provvisorio)”*).

La norma di cui all’art. 275 CCII, infatti, è dedicata all’esecuzione del programma di liquidazione e alle modalità con le quali vanno svolte le attività liquidative, esattamente come per la liquidazione giudiziale. Gli strumenti di gestione attiva attengono più che alla fase esecutiva del programma, alla sua ideazione, laddove il liquidatore ritenga che la situazione posta alla sua attenzione consigli di



esercitare ancora l'impresa o di affidarla a terzi, per non perdere il valore della stessa, nella convinzione che, attraverso tali passaggi, si possano ottenere maggiori ricavi da destinare ai creditori rispetto alla vendita atomistica dei beni strumentali e delle scorte.

Allo stesso modo non appare significativo il mancato specifico richiamo alla possibilità che l'esercizio provvisorio venga dichiarato con sentenza come previsto per la liquidazione giudiziale. Occorre ricordare che anche nella legge fallimentare la giurisprudenza, soprattutto di merito, aveva sottolineato la differenza tra l'esercizio provvisorio stabilito con sentenza e quello deciso per iniziativa del curatore nella fase successiva.

Ed infatti nel primo caso si poteva prendere in considerazione l'esigenza di evitare un danno grave all'impresa e indirettamente a dipendenti, clienti, fornitori e terzi.

Il presupposto del danno grave derivante dalla interruzione dell'attività di impresa era stato individuato in maniera diversificata dalla giurisprudenza nella esigenza, tra le altre, di evitare la dispersione dell'avviamento di una azienda, soprattutto attraverso la perdita di valore del marchio; di assicurare la continuazione di un pubblico servizio in concessione; nelle società sportive dove il danno grave è stato ravvisato nella dissoluzione del patrimonio giocatori, e nella impossibilità, in mancanza di continuazione, di trasferire il titolo sportivo alla società cessionaria (Vedi tra le tante Trib. Benevento, 27 gennaio 2016, nell'ambito della dichiarazione di fallimento di società *in house*; Trib. Chieti, 10 agosto 2010, nel caso di una impresa sanitaria operante in regime di accreditamento con il SS; Trib. Bologna, 14 agosto 2009, fallimento di Adaltis Italia S.p.A a tutela di interessi compositi).

Nel Codice della crisi l'affermazione, contenuta nell'*incipit* dell'art. 211, secondo il quale *“l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3”*, sembra rafforzare la tesi che nell'esercizio disposto con sentenza, ciò che rileva è la posizione dei soggetti comunque coinvolti dal contatto con l'impresa insolvente e tra questi, per primi, i creditori i quali potrebbero essere interessati ad ottenere risultati ulteriori e più soddisfacenti, se valutati in un'ottica di più ampio respiro, della mera aspettativa di un recupero parziale (quasi sempre assai parziale) del proprio credito.

Diversamente, nella fase successiva alla sentenza, l'esercizio provvisorio doveva nella Legge fallimentare *ex art. 104*, essere deciso con successivo provvedimento del giudice delegato, su proposta del curatore, qualora il comitato dei creditori, con parere vincolante, ritenesse la continuazione temporanea dell'impresa più proficua ai fini della collocazione sul mercato dell'azienda o di suoi rami ma, in ogni caso, esclusivamente nell'ottica di vantaggi economici. La struttura dell'esercizio provvisorio nella liquidazione giudiziale descritta dall'art. 211 CCII replica, nella sostanza, quella dell'art. 104 L.f.. Ciò che rileva non è più un *“danno grave”* ad interessi



anche estranei che richiedono l'intervento urgente del Tribunale al momento stesso dell'apertura della procedura, ma tutto torna sul terreno ordinario e più lineare della relazione tipica tra atti di liquidazione, ricavato e distribuzione, ove la salvaguardia dinamica dell'azienda tende a realizzare esclusivamente il miglior risultato in termini di soddisfacimento dei creditori, contenendo, da un lato, gli effetti disgreganti tipici dell'insolvenza sulla impresa e, dall'altro, facendo recuperare ai fattori della produzione aggregati, valore spendibile sul mercato e monetizzabile in favore dei creditori.

Ciò premesso, anche la liquidazione controllata, al pari della giudiziale, non ha soltanto un obiettivo esdebitatorio di cui si avvantaggia il debitore, ma rappresenta anche e soprattutto una *chance* di recupero, almeno parziale, per i creditori incappati nella insolvenza del sovraindebitato.

Se tali premesse sono vere, allora non sembra eccentrico rispetto al sistema, ritenere che il Legislatore abbia consapevolmente scelto di utilizzare nella liquidazione controllata, l'esercizio provvisorio, escludendo, però, di considerare anche interessi estranei alla procedura, come nel caso della continuazione dell'impresa stabilita nella sentenza di liquidazione giudiziale, ma limitando il diritto di cittadinanza di tale strumento, al pari dell'affitto di azienda, ai casi in cui essi si prospettino come capaci di realizzare un *surplus* per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio staticamente considerato. Dunque appare del tutto coerente e logico non aver previsto alcun rinvio all'art. 211, comma I, CCII e, quindi, al vaso di Pandora del "danno grave" e rinvio, invece, dell'art. 272 all'art. 213, commi III e IV, CCII, con la conseguente opportunità di autorizzare l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda, quando il liquidatore, con valutazioni analitiche e prudenti, al pari del curatore, evidenzi nel programma di liquidazione la funzionalità di tali opzioni gestorie in ottica puramente liquidatoria.

Il caso di specie appare paradigmatico della correttezza di tale approdo ermeneutico.

L'insolvente è una impresa agricola che ha allegato di aver ricevuto di recente una richiesta di fornitura di insetti da parte di ADEV Holding Srl per circa € 50.000,00.

Inoltre, a ridosso della presentazione del ricorso, l'imprenditore è stato contattato da una Cooperativa che "*intenderebbe valutare un contratto d'affitto temporaneo (fino alla vendita del compendio) dell'azienda*".

Il liquidatore, figura centrale nella liquidazione controllata, dovrà valutare il rapporto costi - benefici o, ancora meglio, il rapporto opportunità - rischi derivanti dall'utilizzo degli strumenti di gestione dinamica, tenendo conto anche della necessità di completare la liquidazione in un lasso di tempo ragionevole.



In tale prospettiva, peraltro, nel caso di specie, appare opportuno, ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII nominare Liquidatore la Dott.ssa Maria Cristina Bonfiglioli che ha anche pregresse esperienze di esercizio provvisorio e affitto di azienda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII;

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di NICOLO' RUGGERI

con sede in Valsamoggia (BO) - via Ghiarino 6 (CF: RGGNCL93M12I452D – P.IVA: 03158931208);

nomina

Giudice Delegato il Dott. Maurizio Atzori;

nomina

Liquidatore la Dott.ssa Maria Cristina Bonfiglioli, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori, se non già allegati al ricorso;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, all'OCC, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art.* 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;



- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, II comma, CCII*, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato, avendo cura al più presto di valutare l'opportunità, come precisato in motivazione di procedere con l'esercizio provvisorio e/o l'affitto dell'Azienda Agricola di Nicolò Ruggeri;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'*art. 273, I comma, CCII* e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'*art. 280 CCII*; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al Tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275, III comma, CCII* e a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore salva diversa valutazione del Liquidatore;



ordina

la trascrizione della presente sentenza nei Registri immobiliari;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it e la pubblicazione della sentenza medesima presso il Registro delle imprese.

Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 30 maggio 2023.

Il Giudice rel.

Dott. Maurizio Atzori

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

